



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 07/05/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere titolare, insieme al cointestatario del ricorso, di quattro buoni fruttiferi della serie Q/P, emessi tra il 1986 e il 1987.

Contesta la mancata liquidazione, da parte dell'intermediario, dei rendimenti secondo le condizioni riportate a tergo dei titoli, con specifico riferimento al periodo che va dal 21° al 30° anno.

In particolare, fa presente che sui buoni è stato apposto un timbro recante tassi di interesse diversi da quelli originari, secondo quanto previsto dal D.M. 13/6/1986. Tale timbro avrebbe interessato i soli rendimenti dal 1° al 20° anno, mentre nulla avrebbe disposto con riferimento ai rendimenti dell'ultimo decennio.

Chiede pertanto il riconoscimento delle condizioni originariamente previste, con condanna dell'intermediario al pagamento della somma di € 23.313,80, quale differenza tra il valore effettivo di rimborso dei titoli e quello già riconosciuto al cliente. Precisa che *“tale importo è stato determinato applicando la ritenuta fiscale annua, pari al 6,25%, solamente per i buoni numm. 1717 e 275 in quanto, per gli altri due buoni, la normativa non prevedeva ancora l'applicazione di alcuna ritenuta”*.

L'intermediario chiarisce anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte *“con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta*



Ufficiale” e tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *“possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*.

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13/6/1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l’indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d’interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *“un interesse composto per i primi vent’anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l’indicazione dell’importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato. L’art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto al sottoscrittore *“esattamente”* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15/2/2018.

Sostiene che il ricorrente *“sin dalla data del rilascio”* dei buoni era a conoscenza della loro appartenenza alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro *“si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce”*, essendo *“irragionevole”* ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *“di una parte dell’ultima riga di tale sottostante scritta (in taluni casi, peraltro, neanche leggibile in quanto sovrastata, appunto, dal timbro)”*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d’Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU., secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” *“ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”*, che assolve *“pienamente”* alla funzione di trasparenza.

D’altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. *“nel riaffermare la piena legittimità dell’impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni”*.

L’intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errino nell’affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *“falso affidamento nel ricorrente”*. Afferma infatti che tali pronunce non avrebbero considerato che l’art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

Soggiunge che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. Termini Imerese, ord. del 14/5/2017), oltre che la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e/o irricevibile e/o infondato.

Nelle repliche, nel ribadire quanto già esposto in sede di ricorso, il cliente fa presente che *“la necessarietà di indicare quanto dovuto al sottoscrittore del buono anche per gli anni dal 21° al 30° anno trova piena conferma nel comportamento dell[o] stess[o] intermediario] che, nell’emettere la modulistica della nuova serie Q, non si è limitat[o] a indicare i rendimenti dovuti per i soli primi venti anni ma anche indicato in modo preciso l’importo dovuto per ogni bimestre dal 21° al 30° anno. Se tale indicazione non fosse stata necessaria, come sostenuto dalla difesa avversaria, non sarebbe stato riportato neanche nella nuova modulistica”*.

Richiama, poi, numerose pronunce giurisprudenziali a supporto della sua tesi.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio, verificata la documentazione in atti, rileva che soltanto due dei quattro buoni dei quali si controverte – e segnatamente i nn. 1717 e 275 – risultano intestati al ricorrente, laddove invece gli altri due – nn. 74 e 854 – sono intestati al cointestatario del ricorso. In tutti e quattro i buoni risulta un terzo nominativo, identico, quale contitolare dei buoni; ma questo terzo soggetto non è comparso come ricorrente né come cointestatario nell’odierno ricorso.

I due cointestatari del ricorso intenderebbero quindi far valere con un unico ricorso e nella medesima domanda due posizioni soggettive distinte, che al contrario avrebbero richiesto la separata proposizione di due distinti ricorsi, ciascuno relativo ai buoni di cui ognuno dei due cointestatari del ricorso risulta titolare. Pertanto, rispetto ai buoni di cui non risulta cointestatario (i nn. 74 e 854) il ricorrente non può essere considerato titolare di alcun interesse ad agire e, di conseguenza, la sua domanda risulta inammissibile.

Il Collegio prosegue l’esame nel merito della domanda solo con riferimento ai buoni nn. 1717 e 275.

A tale riguardo, il ricorrente contesta la mancata liquidazione dei buoni secondo le condizioni stampigliate sul retro, con particolare riferimento al periodo dal 21° al 30° anno. L’art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Dall’esame dei buoni n. 1717 e n. 275 si evince l’apposizione sia del timbro con la dicitura *“Serie Q/P”*, sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso. L’intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l’emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Il Collegio richiama l’orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/2020, che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l’apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l’affidamento in ordine all’applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

periodo successivo (cfr, *ex multis*, Coll. Bari, dec. n. 7783/2018, Coll. Bologna, dec. n. 4245/2018 e Coll. Roma, dec. n. 2382/2018).

Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e, pertanto, il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere per il terzo decennio il rendimento riportato sul retro del titolo medesimo, originariamente previsto per la serie "P".

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario provveda al rimborso a favore del ricorrente dei buoni fruttiferi postali n. 1717 e n. 275, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi. Non accoglie per il resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS